



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 20/21

Lussemburgo, 25 febbraio 2021

Sentenza nella causa C-129/20

XI / Caisse pour l'avenir des enfants

Uno Stato membro non può subordinare il diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore abbia avuto un impiego al momento della nascita o dell'adozione del figlio

Lo Stato membro può tuttavia esigere che il genitore abbia occupato un impiego, senza interruzione, per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente prima dell'inizio di detto congedo parentale

Una controversia vede contrapposte XI e la Caisse pour l'avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo) che ha negato alla sig.ra XI il riconoscimento del diritto al congedo parentale per prendersi cura dei suoi gemelli a motivo del fatto che la stessa non occupava un impiego retribuito alla data della loro nascita.

Nel settembre 2011, XI aveva infatti stipulato un contratto di prestazione di servizi a tempo determinato con il Lussemburgo per l'esecuzione dell'incarico di docente della scuola secondaria, con scadenza il 26 gennaio 2012. A tale data è stata cancellata la sua iscrizione presso gli enti previdenziali. Il 4 marzo 2012, in un periodo in cui era disoccupata, XI ha dato alla luce due gemelli. Il 14 giugno 2012 XI ha ottenuto l'ammissione al beneficio dell'indennità di disoccupazione ed è stata quindi nuovamente iscritta presso gli enti previdenziali. Dopo aver stipulato, in data 15 settembre 2012 e 1° agosto 2013, due contratti a tempo determinato con il Lussemburgo, il 15 settembre 2014 XI ha sottoscritto con detto Stato membro un contratto a tempo indeterminato nel settore dell'istruzione.

XI ha presentato una domanda di congedo parentale con indicazione della data di inizio fissata al 15 settembre 2015. Con decisione del 20 marzo 2015 detta domanda è stata respinta dalla Caisse pour l'avenir des enfants sulla base del rilievo che la concessione del congedo parentale è subordinata alla condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita del figlio.

La Corte di giustizia, su richiesta della Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo), deve stabilire se la direttiva che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale¹ osti all'applicazione di una legge lussemburghese che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l'inizio del congedo parentale e, dall'altro, al momento della nascita o dell'accoglienza del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto di tale seconda condizione anche qualora la nascita o l'adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell'inizio del congedo parentale.

La Corte osserva, anzitutto, che gli Stati membri possono subordinare la concessione di un congedo parentale a una previa anzianità lavorativa che non può superare un anno e possono esigere che tale anzianità sia continuativa. Inoltre, dal momento che con una domanda di congedo parentale il richiedente intende ottenere una sospensione del suo rapporto di lavoro, gli Stati

¹ Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13).

membri possono esigere che la previa anzianità lavorativa sia riferibile a un periodo immediatamente precedente l'inizio del congedo parentale. La Corte conclude, dunque, che **il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l'inizio di tale congedo parentale.**

Riguardo alla condizione che il genitore occupi un impiego al momento della nascita del figlio o dei figli oppure dell'accoglienza del figlio o dei figli adottandi, la Corte sottolinea che il diritto al congedo parentale è un diritto individuale riconosciuto ai lavoratori di ambo i sessi per la nascita o l'adozione di un figlio, affinché il genitore possa averne cura fino a una determinata età (che non può essere superiore a otto anni). Essa precisa che la nascita o l'adozione di un bambino e lo status di lavoratore dei suoi genitori sono condizioni costitutive del diritto al congedo parentale ma che da dette condizioni non si può dedurre che i genitori del bambino per il quale tale congedo è richiesto debbano essere lavoratori al momento della nascita o dell'adozione di quest'ultimo.

La Corte ricorda altresì che la direttiva ha l'obiettivo di promuovere la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro nonché di migliorare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano. Essa precisa inoltre che **il diritto individuale di ciascun genitore lavoratore al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio riflette un diritto sociale dell'Unione che assume particolare importanza** e che è stato peraltro sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo la Corte, escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell'adozione del proprio figlio equivarrebbe a limitare la possibilità per gli stessi di fruire di un congedo parentale in un momento successivo della loro vita in cui svolgono nuovamente un'attività lavorativa e del quale avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali. Una siffatta esclusione sarebbe contraria al diritto individuale di ciascun lavoratore di disporre di un congedo parentale. Inoltre, la duplice condizione imposta dalla normativa lussemburghese porta, in realtà, allorché la nascita o l'adozione risale a più di dodici mesi prima dell'inizio del congedo parentale, a prolungare la condizione relativa all'anzianità lavorativa e/o aziendale, che non può superare un anno. Pertanto, la Corte conclude che **uno Stato membro non può subordinare il diritto di un genitore al congedo parentale alla condizione che il genitore lavori al momento della nascita o dell'adozione del figlio.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106